



Secondo l'avvocato generale Tanchev, la risposta legislativa di uno Stato membro a una pronuncia della Corte di giustizia riguardante il carattere abusivo di clausole contrattuali per mancanza di chiarezza può essere sottoposta a un controllo giurisdizionale

Nel febbraio 2008, la sig.ra Ilyés e il sig. Kiss hanno stipulato con una banca ungherese un contratto di finanziamento per l'erogazione di un mutuo denominato in franchi svizzeri (CHF). Conformemente a detto contratto, sebbene le rate mensili di ammortamento fossero da pagare in fiorini ungheresi (HUF), l'importo complessivo di dette rate veniva calcolato in base al tasso di cambio corrente tra HUF e CHF. Inoltre, i mutuatari accettavano di assumersi il rischio relativo alle possibili fluttuazioni del tasso di cambio tra tali due valute.

In seguito, il tasso di cambio ha subito notevoli variazioni a danno dei mutuatari con un aumento significativo dell'importo delle loro rate mensili. Nel maggio 2013, la sig.ra Ilyés e il sig. Kiss hanno avviato azioni legali dinanzi ai giudici ungheresi nei confronti della OTP Bank e della OTP Faktoring, alla quale erano stati trasferiti i crediti derivanti dal contratto di mutuo di cui trattasi. Nel corso di tale procedimento giurisdizionale, è stata sollevata la questione se la clausola contrattuale che addossava il rischio del tasso di cambio ai mutuatari potesse considerarsi abusiva ai sensi della direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori¹ e, come tale, non vincolante per i mutuatari in quanto non era stata formulata in modo chiaro e comprensibile dalla banca interessata.

Nel frattempo, nel 2014, l'Ungheria ha emanato leggi con cui venivano eliminate dai contratti di mutuo denominati in valuta estera determinate clausole abusive, convertiti virtualmente in HUF tutti i debiti pendenti dei consumatori derivanti da detti contratti e introdotte ulteriori modifiche al contenuto dei rapporti giuridici tra le parti dei contratti di cui trattasi. Tali leggi erano altresì intese ad ottemperare ad una decisione della Kúria (Corte suprema, Ungheria) che dichiarava la non conformità alla direttiva di determinate clausole inserite nei contratti di mutuo denominati in valuta estera² (tale decisione veniva pronunciata alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa Kásler³). Tuttavia, le nuove leggi continuavano ad addossare al mutuatario il rischio del tasso di cambio.

Posto che, ai sensi della direttiva, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative e regolamentari imperative non rientrano nel suo ambito di applicazione, il Fővárosi Ítéltábla (Corte d'appello regionale di Budapest, Ungheria), investito della controversia della sig.ra Ilyés e del sig. Kiss, ha chiesto alla Corte di giustizia se esso possa valutare il carattere abusivo di una clausola non chiara che addossa al mutuatario il rischio del tasso di cambio sebbene la validità della clausola di cui trattasi sia stata confermata dal legislatore ungherese.

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

² Decisione n. 2/2014.

³ Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler ([C-26/13](#)) (v. comunicato stampa n. [66/14](#)).

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Evgeni Tanchev ricorda che lo scopo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle clausole che riproducono disposizioni legislative e regolamentari imperative è giustificato dal fatto che si può legittimamente presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti dei contratti di cui trattasi.

Tuttavia, **tale assunto non può valere per misure legislative, quali le summenzionate leggi in Ungheria, emanate dopo la data di conclusione dei contratti controversi e allo scopo di ottemperare ad un accertamento giudiziale di non conformità alla direttiva.** A tal riguardo, l'avvocato generale è del parere che l'eccezione in questione sia stata concepita al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme che vadano oltre la tutela prevista dalle disposizioni della direttiva, ove tuttavia è loro precluso ridurre il livello di tutela stabilito dalle disposizioni in parola.

L'avvocato generale sottolinea inoltre che **la risposta legislativa di uno Stato membro a una sentenza della Corte con cui si dichiara l'incompatibilità con la direttiva di una normativa o di una prassi nazionale non può essere sottratta a un controllo giurisdizionale** in quanto questa sottrazione sarebbe contraria alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono un livello elevato di tutela dei consumatori e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Ciò premesso, l'avvocato generale propone di dichiarare che **una clausola che diventa parte di un contratto di mutuo denominato in valuta estera a seguito di un intervento legislativo e che mantiene una clausola iniziale del contratto in base alla quale il rischio del tasso di cambio grava sul consumatore, non «riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative»** ai sensi della direttiva. Di conseguenza, qualora tale clausola non sia stata formulata in modo chiaro e comprensibile nel contratto, **il giudice nazionale può verificare se costituisce una clausola abusiva che non vincola il consumatore.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575